

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### Articolo 1

*(Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro)*

L'articolo 1 stabilisce, conformemente all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015, che l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di seguito denominata ANPAL, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile, e di bilancio.

I commi successivi stabiliscono che l'ANPAL è sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (articolo 3, comma 1, del decreto istitutivo) e al controllo della Corte dei conti (articolo 4, comma 3 del decreto istitutivo); che l'attività dell'ANPAL è disciplinata dal decreto istitutivo e dallo Statuto; che l'ANPAL ha sede in Roma e utilizza le sedi già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL, fino alla definizione di un piano logistico generale di riorganizzazione del Ministero.

Ai sensi del comma 5, l'ANPAL si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato

### Articolo 2

*(Fini istituzionali)*

L'articolo 2 richiama indica le funzioni ed i compiti attribuiti all'ANPAL, ai sensi dell'art. 9 del decreto istitutivo e le finalità complessive, richiamando il testo dell'articolo 1 del decreto istitutivo.

Il comma 2 richiama il contenuto dell'articolo 3 del decreto istitutivo, affermando che l'ANPAL provveda all'attuazione delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, nonché della specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome.

### Articolo 3

*(Poteri ministeriali di vigilanza)*

L'articolo 3 esplicita i poteri ministeriali di vigilanza, richiamando il contenuto dell'articolo 8, commi 2 e commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre che le specifiche norme dettate dal decreto istitutivo e dal medesimo statuto.



Il comma 2 richiama il contenuto dell'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, ricordando la necessità del preventivo parere ministeriale in relazione all'adozione di circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento, nonché di modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione, ed infine degli atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualità di autorità di gestione.

#### Articolo 4

##### *(Organizzazione e funzionamento)*

L'articolo 4, afferma, conformemente all'articolo 7, comma 3, che l'ANPAL disciplina sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigilante, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica, con propri regolamenti l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture, nonché l'amministrazione e la contabilità.

#### Articolo 5

##### *(Organi)*

L'art. 5 dello schema di regolamento indica le modalità di nomina, di decadenza, di sostituzione, durata in carica e i casi di incompatibilità degli organi dell'ANPAL, individuati dall'art. 6 del decreto istitutivo, nonché i compiti degli stessi.

Il comma 2 richiama le modalità di nomina del presidente, dettate dall'articolo 6, comma 2, del decreto istitutivo e determina le incompatibilità del relativo incarico con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL.

Il comma 3 richiama la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione, dettate dall'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo e quelle per l'eventuale sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri. Il medesimo comma specifica che il compenso dei consiglieri di amministrazione è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 richiama la composizione e le modalità di nomina del consiglio di vigilanza, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo, nonché quelle per l'eventuale sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri. I dieci membri non percepiscono alcun compenso, indennità,



gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.

Il comma 5 richiama la composizione e le modalità di nomina del collegio dei revisori, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto istitutivo. Si specifica che le funzioni di presidente del collegio sono svolte da uno dei due membri in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile ed il loro compenso è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL senza ulteriori oneri a carico dello stato.

#### Articolo 6

##### *(Attribuzioni del presidente)*

L'articolo 6 richiama le attribuzioni del Presidente, richiamando il contenuto dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto istitutivo.

In base al secondo comma, ed in qualità di rappresentante legale dell'ente, il presidente sottoscrive le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 17, all'articolo 9 comma 2, all'art. 11, comma 1, lett. e), all'articolo 13 comma 6, all'articolo 19, comma 7, e all'articolo 27, comma 3, del decreto istitutivo.

Il terzo comma stabilisce che in caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio di amministrazione con maggiore anzianità complessiva nella funzione, o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

#### Articolo 7

##### *(Attribuzioni del consiglio di amministrazione)*

Il comma 1 richiama le attribuzioni del consiglio di amministrazione che esercita ogni funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL: le lettere da a) a d) richiamano quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto istitutivo; la lettera e) attribuisce al consiglio il potere di deliberare sulle scelte strategiche e sulle linee d'indirizzo dell'Agenzia in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e dal medesimo statuto, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione; la lettera f) attribuisce al consiglio il compito di individuare gli obiettivi annuali di Italia Lavoro, le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati, nonché la possibilità di emanare specifici atti di indirizzo e direttiva nei confronti di Italia Lavoro SpA; la lettera g) attribuisce i compiti residuali di deliberare su ogni questione che il Presidente ponga all'ordine del giorno.



Il comma 2 prevede che il consiglio di amministrazione si riunisca, su convocazione del suo presidente, almeno quattro volte all'anno.

Il comma 3 prevede che, su specifici argomenti, e dandone previa informazione agli altri membri del consiglio, il presidente possa invitare alle sedute del consiglio di amministrazione i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.

I commi da 4 a 8 regolano il funzionamento del consiglio di amministrazione. In particolare si prevede che l'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, debba essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima; che il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due suoi componenti; che possono essere oggetto di discussione argomenti non posti preventivamente all'ordine del giorno solo se individuati all'unanimità dei componenti del consiglio.

Al comma 6 sono disciplinate le modalità di partecipazione a distanza da parte dei membri del consiglio.

Il comma 7 prevede che le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione siano prese a maggioranza dei membri presenti e che in caso di parità prevalga il voto del presidente.

Il comma 8 prescrive che delle sedute del consiglio di amministrazione sia redatto un apposito verbale.

#### Art. 8

*(Attribuzioni del consiglio di vigilanza)*

L'articolo 8 elenca i compiti del consiglio di vigilanza, richiamando il contenuto dell'articolo 7, comma 4, del decreto istitutivo.

#### Articolo 9

*(Attribuzioni e funzionamento del collegio dei revisori)*

L'articolo 8 richiama il ruolo del collegio dei revisori, quale organo di controllo sull'attività dell'Agenzia; il controllo è svolto a norma del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Il collegio dei revisori è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre e si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due membri.

Si prevede che i membri del collegio assistano alle sedute del consiglio di amministrazione e sono considerati presenti anche quando assistono a distanza alla



riunione con le modalità che l'articolo 7, comma 6, prevede per i componenti del consiglio di amministrazione.

Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'ANPAL.

#### Articolo 10

##### *(Attribuzioni del direttore generale)*

L'articolo 10 definisce le attribuzioni del direttore generale.

Oltre alle attribuzioni già elencate dall'articolo 8 del decreto istitutivo, sono richiamate, alla lettera f), le prerogative del dirigente generale in tema di attribuzione degli incarichi ai dirigenti e valutazione dei medesimi.

La lettera g) attribuisce al direttore generale ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di amministrazione, e tutti gli atti gestionali non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge, dallo statuto e dai regolamenti interni ad altri soggetti.

Il comma 2 prevede che in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore siano esercitate da un dirigente dell'ANPAL, con funzioni vicarie, nominato dallo stesso direttore, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 11

##### *(Dirigenza)*

L'art. 11 dello schema di regolamento individua i dirigenti di livello non generale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto istitutivo, nonché le funzioni ed i compiti ad essi assegnati, fermo restando quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 165 del 2001.

I dirigenti di livello non generale:

- a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando, laddove previsto dal regolamento di contabilità, i relativi poteri di spesa;
- b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;
- c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
- e) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal direttore generale.



f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e dei premi incentivanti.

## Articolo 12

*(Strutture di controllo interno e Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)*

L'articolo 12 richiama la disposizione dell'articolo 4, comma 16, del decreto istitutivo, in base al quale l'ANPAL si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance nonché del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## Articolo 13

*(Principi generali di organizzazione e di funzionamento)*

L'art. 13 dello schema di regolamento individua l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici dirigenziali di livello non generale.

In particolare l'ANPAL è articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale, nonché in strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica. Tale articolazione, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione, corrisponde a quella trasferita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dagli enti strumentali, secondo quanto stabilito dal decreto istitutivo.

Con il regolamento di organizzazione, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'ANPAL disciplina l'individuazione dei compiti tra gli uffici, favorendo il decentramento delle responsabilità operative.

## Articolo 14

*(Bilancio dell'Agenzia)*

L'articolo 14 individua la procedura per l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo.

Con riferimento al bilancio preventivo, il comma 1 prevede che, entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore trasmetta il bilancio preventivo al collegio dei revisori, che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre, il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo che viene trasmesso dal presidente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 dicembre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, approva il



bilancio preventivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il medesimo comma rimanda al regolamento di contabilità il compito di definire le modalità di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio.

Il secondo e terzo comma, con riferimento al conto consuntivo, prevedono che questo sia trasmesso dal direttore entro il 15 aprile al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 30 aprile, il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo, che viene trasmesso dal presidente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione.

### Articolo 15

#### *(Mezzi finanziari dell'Agenzia)*

Con riferimento ai mezzi finanziati dell'agenzia, l'articolo 15 prevede che le entrate dell'ANPAL siano costituite:

- a) dal finanziamento annuale, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) dalle risorse derivanti dal blocco delle assunzioni presso ISFOL, in relazione alle cessazioni negli anni 2015 e 2016, e quelle relative alle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenute nell'anno 2015, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto istitutivo, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) dalle risorse derivanti dal trasferimento di risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, ai sensi dell'articolo 4, comma 9 del decreto istitutivo;
- d) dalle risorse derivanti dalla riduzione degli oneri di funzionamento dell'ISFOL, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto istitutivo;
- e) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- g) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999;
- h) dalle eventuali ulteriori risorse che pervengano all'ANPAL.



Articolo 16  
*(Modifiche allo Statuto)*

L'articolo 16 prevede che le modifiche allo Statuto dell'ANPAL siano approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Articolo 17  
*(Disposizioni finali e transitorie)*

L'articolo 17 prevede che in fase di prima applicazione e allo scopo di avviare le procedure per il trasferimento del personale, il decreto del Presidente del consiglio di ministri di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, possa prevedere una organizzazione temporanea dell'ANPAL, in attesa del regolamento di organizzazione da approvare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, con delibera del consiglio di amministrazione.



## RELAZIONE TECNICA

Lo schema di Statuto viene emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, denominata "ANPAL". Lo Statuto ha l'obiettivo di individuare i fini istituzionali dell'Ente, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili. L'emanazione dello Statuto non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, che non siano già previsti dal decreto legislativo n. 150/2015 istitutivo dell'Agenzia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e nei limiti dell'art. 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, è avvenuta

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

8 GEN. 2016



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo: SCHEMA DI STATUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 18, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 150 RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di Statuto in esame viene emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*". Il decreto n. 150 del 2015 istituisce una Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, denominata "ANPAL" e lo Statuto persegue l'obiettivo di informare l'attività dell'Ente a regole essenziali volte anzitutto a declinare le competenze degli organi, a definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e a definire le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con l'obiettivo del Governo, atteso che trattasi di una necessaria opera di regolamentazione finalizzata a consentire l'avvio e il funzionamento dell'ANPAL.

#### 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia relativa all'attività dei servizi per l'impiego e alla costituzione dell'ISFOL è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
- decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144";



- articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale";
- articolo 10, decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59".
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2011, recante "Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)".

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente schema di statuto non incide sulla normativa primaria o secondaria vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e di quanto previsto dall'art. 4, comma 18, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni dello Statuto incidono, in parte, sulle competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli Enti locali. All'articolo 2, comma 2 è difatti previsto che l'ANPAL, provveda all'attuazione delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome e alla specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome.

E' inoltre previsto all'articolo 5, comma 3 che il consiglio di amministrazione sia composto dal presidente e da due membri, di cui uno su proposta della Conferenza delle regioni e province autonome e uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*



L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presentati ed essere all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.



### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a normative esistenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono previsti interventi abrogativi impliciti

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. L'articolo 16 prevede che, in fase di prima applicazione e allo scopo di avviare le procedure per il trasferimento del personale, il decreto del Presidente del consiglio di ministri di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, può prevedere una organizzazione temporanea dell'ANPAL, in attesa del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 3.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione di regolamenti al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture, nonché l'amministrazione e la contabilità.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con*



*correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente.



SCHEMA DI STATUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 18, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 150 RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

### Sezione I – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

*A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate*

L'art. 4, comma 18, del decreto legislativo 150 del 2015 chiede l'emanazione dello Statuto della Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, denominata "ANPAL", e l'adozione dello stesso, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n.300 del 1999..

*B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo*

L'intervento persegue l'obiettivo di informare le funzioni e i compiti attribuiti all'ANPAL, L'Agenzia provvede all'attuazione:

- a) delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione;
- b) della specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, come stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome.

*C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR*

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono dati dall'assenza di criticità, anche di carattere interpretativo, in ordine alla definizione delle competenze degli organi, alle attribuzioni e funzionamento degli stessi e alle strutture di controllo interno e del Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio*

I principali destinatari del provvedimento sono gli organi dell'Agenzia



## **Sezione II – Le procedure di consultazione precedenti l'intervento**

Lo Statuto è stato elaborato, conformemente a quanto richiesto dal decreto legislativo n. 150 del 2015, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il concerto ha permesso di "affinare" alcuni contenuti dello Statuto al fine di renderlo maggiormente aderente alle esigenze per quali è richiesto.

## **Sezione III - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)**

Lo Statuto è espressamente richiesto dall'art. 4, comma 18, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

## **Sezione IV - Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

Non sono possibili opzioni alternative all'intervento regolatorio in quanto richiesto dal decreto istitutivo, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

## **Sezione V - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

*A) Gli Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione*

Non sono rinvenibili svantaggi in relazione alla definizione del provvedimento, peraltro richiesto espressamente dal Legislatore. I vantaggi consistono nella concreta possibilità di funzionamento dell'Agenzia secondo metodi e procedure formalizzate, assicurando ambiti di competenza certi.

*B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

Grazie all'adozione dello Statuto ed alla concreta possibilità di "funzionamento" dell'Agenzia sarà possibile un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, al fine di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale.

*C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.*

L'intervento non introduce nuovi oneri informativi nei confronti della pubblica amministrazione a carico di cittadini e imprese.

*D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)*



Non sono rinvenibili particolari condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui occorre tener conto. L'adozione dello Statuto consentirà, viceversa, il funzionamento dell'ANPAL attraverso l'introduzione di una disciplina fondamentale di riferimento, sia per gli organi che per il personale da esso dipendente.

## **Sezione VI – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese**

L'intervento in esame non ha incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese se non indirettamente in conseguenza della possibilità di funzionamento dell'Agenzia stessa.

## **Sezione VII - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

### *A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio*

Il soggetto responsabile dell'intervento regolatorio è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

### *B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)*

Il testo potrà essere diffuso in rete tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo stesso potrà essere oggetto di puntuali interventi informativi presso gli stakeholders.

### *C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

Il decreto non prevede strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

### *D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;*

Non sono previsti espressamente meccanismi di revisione dell'intervento regolatorio.

### *E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Come stabilito dal DPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246", il Ministero del lavoro e politiche sociali effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento, nell'ambito della quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR;
- stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese in termini di riduzione dei margini di duplicazione degli interventi. A tal fine la unificazione delle banche dati consentirà la rilevazione puntuale del fenomeno per gli anni pregressi e del progressivo ridimensionamento atteso;
- individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso.

